

D.G. Agricoltura

D.d.s. 11 novembre 2015 - n. 9527

Espressione del parere sul piano di indirizzo forestale del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, ai sensi dell'art. 47 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE»

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale» e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 «Procedure Amministrative» della d.g.r. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale»

Vista la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito «PIF») redatta dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, pervenuta in forma completa alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 29 giugno 2015 (prof. M1.2015.0293028), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

Valutato, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Lecco) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.g.r. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)» e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

Richiamata la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale», inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27 maggio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 10/4250 del 30 ottobre 2015 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone» con la quale, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008 si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

Rilevato che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.g.r. n. 8/7728/2008;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone,

valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Lecco, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella «Relazione»:

- 1) I capitoli 5.1 e 5.2 sono ripetuti due volte: cancellare la ripetizione.
- 2) Apportare le modifiche necessarie sulla base delle prescrizioni riportate nel punto B) e riferite al «Regolamento territoriale».

B) nel «Regolamento territoriale»:

- 1) All'art. 4 «Modalità di attuazione del Piano», le parole «le Norme Forestali Regionali di cui al regolamento regionale 5/2007, così come modificate per effetto di quanto proposto dal presente piano» sono sostituite con le parole: «le Norme Forestali Regionali di cui al regolamento regionale 5/2007, così come modificate per effetto delle deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008».
- 2) All'art. 6 «Procedure di aggiornamento del PIF», aggiungere all'inizio del paragrafo il seguente testo «In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco o dei tipi forestali, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di «passaggi di scala», è necessario apportare una rettifica alle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, da inviare per conoscenza alle Province interessate e a Regione Lombardia per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale.»
- 3) All'art. 6 «Procedure di aggiornamento del PIF», le procedure di rettifica, adeguamento e variante non sono specificate. Si prescrive di recepire il contenuto del terzo punto della nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto «Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale», richiamata in premessa;
- 4) All'art. 12 «Interventi di trasformazione d'uso dei boschi -generalità», escludere la relazione forestale ed ambientale per le trasformazioni agricole nelle aree individuate per la trasformazione areale agricola in tavola 15 e specificare che l'intero territorio del parco è definito «ad elevato coefficiente di boscosità».
- 5) All'art. 13 «Tipologie di trasformazioni ammesse», le parole: «secondo i rapporti di compensazione indicati dalla relativa tavola cartografica» sono sostituite con le parole: «secondo i rapporti di compensazione indicati all'articolo 17 e successivi», in quanto non esiste alcuna tavola che illustra i rapporti di compensazione.
- 6) All'art. 14 «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale», il quarto capoverso, che recita: «In sede di rilascio dell'autorizzazione l'area idonea alla trasformazione dovrà essere oggetto di una relazione descrittiva, finalizzata a verificare che il bosco possa essere effettivamente definito di recente costituzione (20 anni). Diversamente l'area sarà da assimilare alle superfici in cui sono possibili le sole trasformazioni speciali non cartografabili.» è soppresso, in quanto le aree a «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale» individuate dal piano in tavola 15 sono molto limitate e non risulta opportuno appesantire l'agricoltore con verifiche che sarebbe compito del PIF eseguire.»
- 7) All'art. 17 «Coefficiente di compensazione», da rinominare «Rapporti di compensazione», l'intero testo è sostituito dal seguente: « Il PIF, in funzione delle analisi condotte e delle caratteristiche dei diversi soprassuoli forestali, anche a fronte della loro localizzazione rispetto al sistema insediativo dell'area e ai livelli di naturalità, attribuisce i rapporti di compensazione indicati in tabella seguente:

<i>Tipo di trasformazione</i>	<i>Aree boscate retinate per trasformazioni areali in tavola 15</i>	<i>Altri boschi (Tavola 4): querceti di farnia e/o rovere, querceti di roverella, quercu-carpineti, pineta di pino silvestre, alneto di ontano nero</i>	<i>Altri boschi (Tavola 4): rimboschimenti di latifoglie, aceri frassineto, saliceti</i>	<i>Altri boschi (Tavola 4): robinieti misti, orno ostrieti, rimboschimenti di conifere, betuleto</i>	<i>Altri boschi (Tavola 4): robinieto puro, vivai abbandonati, zona di recente invasione, altre formazioni antropogene, altri boschi</i>
Trasformazione a finalità agricola presentata da aziende agricole	1:1	non possibili	non possibili	non possibili	non possibili

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 19 novembre 2015

Tipologia di trasformazione	Aree boscate retinate per trasformazioni areali in tavola 15	Altri boschi (Tavola 4): querceti di farnia e/o rovere, querceti di roverella, quercu-carpineti, pineta di pino silvestre, alneto di ontano nero	Altri boschi (Tavola 4): rimboschimenti di latifoglie, aceri frassineto, saliceti	Altri boschi (Tavola 4): robinieti misti, orni ostrieti, rimboschimenti di conifere, betuleto	Altri boschi (Tavola 4): robinieto puro, vivai abbandonati, zona di recente invasione, altre formazioni antropogene, altri boschi
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell'art. 16 del T.U. dell'Edilizia (d.p.r. 380/2001), realizzate da Enti pubblici con superficie boscata trasformata di massimo 500 mq	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell'art. 16 del T.U. dell'Edilizia (d.p.r. 380/2001), realizzate da Enti pubblici con superficie boscata trasformata di oltre 500 mq	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
Trasformazioni speciali non cartografate	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
Cave o discariche, reti di pubblica utilità, altre opere pubbliche, altre trasformazioni	1:1	1:4	1:3	1:2	1:1

8) All'art. 18 «costi di compensazione», escludere la voce: «recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche». Le «aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura» devono essere inserite, se non è già stato fatto, nelle aree suscettibili di «Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale».

9) All'art. 18 «costi di compensazione», inserire fra gli interventi compensativi ammessi la voce: «gestione della vegetazione lungo il reticolo idrografico minore»

10) All'art. 19 il secondo capoverso che recita: «Le seguenti tipologie di opere sono sottoposte a obbligo di compensazione di minima entità, corrispondente al 50% del costo totale di cui al successivo articolo:

a) interventi presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in collina;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, individuate ai sensi dell'art. 16 del T.U. dell'Edilizia (d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001) realizzate da Enti pubblici fino ad un massimo di superficie trasformata pari a 500 mq; la superficie ulteriore è oggetto del pagamento degli oneri di compensazione;

realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP»

è soppresso in quanto già ricompreso nella tabella aggiunta all'art. 17. Il riferimento alla viabilità agro-silvo-pastorale è invece contraddittorio rispetto a quanto previsto al primo capoverso dello stesso articolo, dove si prevede l'esonerazione dagli interventi compensativi.

11) All'art. 21 sono soppressi, in quanto ricompresi in articolo seguente, il secondo e terzo capoverso che recitano: «La tavola «Azioni di piano e localizzazione interventi compensativi» e le schede relative alle azioni di piano descrivono, con solo significato indicativo, la localizzazione delle azioni di piano sul territorio.

La rappresentazione cartografica ha solo significato indicativo, e dovrà essere verificata in sede di progettazione dell'intervento compensativo.»

12) Valutare l'aggiunta di un articolo «Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali» che indichi le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e per le attività selvicolturali. Detto elenco può essere modificato tramite procedura di «rettifica» al PIF.»

13) Aggiungere in fondo un articolo «Utilizzo di fondi pubblici»:

«Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assessamento;
- l'arboricoltura da legno in terreni non boscati;

- le migliorie e le cure colturali nei boschi secondo le modalità previste e i limiti nel PIF e in particolare nei modelli selvicolturali;

- gli interventi protettivi, ricreativi, paesaggistici e naturalistici specificatamente previsti nel piano;

- gli interventi di salubrità ambientale specificatamente previsti nel piano;

- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti nel piano viabilità agro-silvo-pastorale;

- gli interventi di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), solo nelle aree indicate all'articolo 18;

- piani di assessment su almeno cento ettari di superficie boscata, ma solo uno per proprietario o conduttore, singolo o associato;

- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;

- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Nelle aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

In deroga a quanto sopra indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a fini urbanistici, viari o sportivi o in ambiti estrattivi, fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili.

In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel piano.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d) ter) del r.r. 5/2007.»

C) nel «Regolamento forestale»:

- 1) apportare tutte le modifiche sulla base della deliberazione di Giunta regionale n. 10/4250 del 30 ottobre 2015 «Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone»;

D) nelle cartografie:

- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto;
- 2) nella tavola 15 «Carta della disciplina della trasformabilità del bosco» inserire, fra le aree a trasformazione areale, le aree boscate di neoformazione che l'Ente gestore ritiene autorizzabili alla trasformazione agricola.

E) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che «shape file» per l'inserimento nel «Geoportale della Lombardia»;

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle «Norme Tecniche di Attuazione» e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali «Criteri provvisori locali» ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di demandare alla Provincia di Lecco, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;

5. di trasmettere il presente decreto al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, alla Provincia di Lecco (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile» - Unità Organizzativa «Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio»;

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
Roberto Carovigno